

CHIAREZZA SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE

Con l'arrivo della stagione invernale si riapre la sempre dibattuta questione sulla manutenzione degli impianti di climatizzazione degli ambienti rappresentato dagli impianti più genericamente chiamati “*termici*” per indicare quelli che generano caldo e di “*condizionamento*” per quelli che generano freddo.

I termini ormai sono abbastanza combinati fra di loro in quanto esistono impianti che generano le due necessità nella stessa macchina o nello stesso impianto, sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pompa di calore, caldaie a gas o elettriche e altri ancora scelti secondo le caratteristiche della costruzione o delle loro efficienze energetiche.

Questi prodotti, seppur diversi fra loro, sono accomunati dal termine “*manutenzione*” che assume significati molto diversi a secondo di quale macchina o impianto si detiene nel proprio appartamento.

Sorgono a questo punto diverse domande;

Al mio impianto deve essere fatta la manutenzione? E quando? In che cadenza? E da chi?

E ancora il manutentore mi deve rilasciare il bollino di controllo? Ed è qualificato per farlo? Deve registrare il mio impianto?

Ma il mio impianto è efficiente e mi sta facendo risparmiare sulla bolletta o consuma troppo?

Già da queste domande si può evincere la sostanziale differenza dei termini usati e spesso confusi tra:

- 1) “*LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI*”;
- 2) “*IL CONTROLLO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*”;
- 3) “*L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI*”;
- 4) “*ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI*”.

Procediamo con ordine.

1) Manutenzione impianto - DPR 74/2013 (art. 7)

Il DPR 74/2013 chiarisce che **la manutenzione dell'impianto (art. 7) è obbligatoria.**

Nel DPR 74/2013 inoltre viene esplicitato che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (ordinaria) dell'impianto **devono essere eseguite da ditte abilitate Dm n. 37/2008.**

La periodicità degli interventi di controllo **sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall'installatore.** Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE).

In ultima, se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle normative UNI (NORMA: per le caldaie UNI 10435 o 10436).

Gli installatori e i manutentori devono comunque dichiarare esplicitamente in forma scritta le operazioni di controllo e manutenzione e la frequenza di queste operazioni.

Quindi in sostanza **la frequenza della manutenzione periodica la decide l'installatore** in funzione delle peculiarità di ogni impianto, **tale manutenzione non è soggetta a rilascio di bollino.**

2) Controllo dell'efficienza energetica e tempistiche degli impianti termici - DPR 74/2013 (art. 8 e allegato A)

Le operazioni di controllo dell'efficienza energetica comprendono il controllo del sottosistema di generazione; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Questi andranno svolti secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (indicati all'allegato A).

Questi controlli andranno svolti sempre **da ditte abilitate ex Dm n. 37/2008** in occasione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 7, con le tempistiche minime di cui all'allegato A. Inoltre i controlli andranno svolti in occasione **della prima messa in esercizio dell'impianto**, sostituzione del generatore e nel caso di interventi che modifichino l'efficienza energetica.

Allegato A

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica (kW)	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)
<i>Impianti con generatore di calore a fiamma</i>	Generatori alimentati a combustibile liquida o solido	10<P<100	2
		P>=100	1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4
		P>=100	2
<i>Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore</i>	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e	12<P<100	4
		P>=100	2
	Macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta		

	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2
<i>Impianti alimentati da teleriscaldamento</i>	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	$P > 10$	4
<i>Impianti cogenerativi</i>	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico **Rapporto di controllo di efficienza energetica**.

Una copia del "Rapporto di controllo di efficienza energetica" viene rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo allega al "Libretto di impianto per la climatizzazione"; una copia va trasmessa a cura del manutentore all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza indicata all'Allegato A.

Nel caso in cui il rendimento di combustione fosse inferiore ai livelli di cui all'allegato B del DPR 74/2013, deve essere sostituito il generatore entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Le pompe di calore per le quali sia stato rilevato che i valori dei parametri di efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli definiti dal fabbricante e misurati in fase di collaudo e riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale.

Il bollino verde è un sistema previsto anche dalla Regione Siciliana come sistema di **autocertificazione obbligatorio da inserire sui rapporti di controllo di efficienza energetica** che debbono essere inviati al CITE ai sensi dell'art. 8 comma 5, del D.P.R. n. 74/2013. Tale sistema sarà costituito da un codice alfanumerico che conterrà le seguenti informazioni: l'Autorità Competente, un numero progressivo di 6 cifre e il Comune dove l'impianto è ubicato.

I costi del bollino verde che viene rilasciato con la cadenza di cui all'allegato A sono dalla Regione Siciliana indicati in € 8 (otto).

3) Le ispezioni sugli impianti termici

Le ispezioni si effettuano su impianti di **climatizzazione invernale** di potenza termica utile nominale non minore di **10 kW** e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di **12 kW**. Per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Le **ispezioni** sono **programmate** dando **priorità agli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica**, oppure che abbiano una anzianità superiore a 15 anni, altrimenti siano dotati di generatori a combustibile liquido o solido e infine gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B.

Le ispezioni vengono effettuate dall'autorità competente ovvero Province o Comuni sopra i 40.000 abitanti, con le periodicità riportate nel seguente schema.

Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura del Autorità Competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposito avviso a mezzo posta (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi;
 - d) in caso di fallito contatto con le modalità di cui alle lettere a), b), c) si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, a quest'ultimo sarà addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 5 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, l'Autorità Competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile (rapporto di controllo di efficienza tipo 1)	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni

Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria	Macchine frigorifere/Pompe di calore (rapporto di controllo di efficienza tipo 2)	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni

- 1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).

Tipologia di impianto	Importo
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore a 35 kW	€ 80,00
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	€ 120,00
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	€ 160,00
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	€ 200,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $12 \text{ kW} < P_{ut} < 100 \text{ kW}$	€ 150,00
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $P_{ut} \geq 100 \text{ kW}$	€ 150,00
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico $P_{ut} \geq 12 \text{ kW}$	€ 150,00
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica $P \geq 12 \text{ kW}$	€ 150,00
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10 \text{ kW}$	€ 150,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 40,00

4) ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (D.P.R. n. 71 del 01/03/2012)

Il catasto degli impianti termici della Regione Siciliana è il CITE accessibile telematicamente ai manutentori e alle Autorità Competenti.

I responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori, registrano nel sistema informativo CITE i nuovi impianti entro 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e, per il tramite dei manutentori, registrano gli impianti esistenti in occasione dell'aggiornamento del libretto di impianto, nonché apportano le modifiche necessarie in occasione degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica.

Il sistema CITE provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato, che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore, Autorità Competente). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

Il sistema CITE permette la registrazione e la trasmissione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto e/o scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.).